



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART.
63, COMMA 2, lett. b, punto 2) DEL D. LGS. 50/2016,
PER IL SERVIZIO SAAS DI MANUTENZIONE E
SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA PER LA
GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE ATTIVITÀ DI
BIBLIOTECA E DEL DISCOVERY TOOL DELLA
BIBLIOTECA DELLA SCUOLA NORMALE
SUPERIORE

CIG: 8840101A1D

LETTERA D'INVITO

SOMMARIO

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	5
2.3 COMUNICAZIONI	5
3. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA	6
4. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	6
5. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO	7
5.1 Opzioni e rinnovi	7
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
7. REQUISITI GENERALI	8
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
8.1 Requisiti di idoneità	9
8.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale	9
8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	9
8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	10
9. AVVALIMENTO	10
10. SUBAPPALTO	10
11. GARANZIA PROVVISORIA	10
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA	16
15.1 - Domanda di partecipazione	16
15.2 - Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” (ESPD) e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria	20
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	23
15.3.1 Dichiarazioni integrative	23
15.3.2 Documentazione a corredo	23
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	24
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B- OFFERTA TECNICA	25
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA	25
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	27

18.1. Modalità di attribuzione dei punteggi	27
18.2 Riparametrazione dei punteggi ottenuti sull'offerta tecnica	30
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	31
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
21. APERTURA DELLE BUSTA B e C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	32
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

1. PREMESSE

Con decreto dirigenziale n. 400 del 14/10/2021 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio SaaS di manutenzione e supporto della piattaforma per la gestione automatizzata delle attività della Biblioteca e del discovery tool, per un periodo di tre anni rinnovabile eventualmente per ulteriori due.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b punto 2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito: Codice), a seguito della pubblicazione, sul sito web del TED, di un avviso esplorativo per l'acquisizione di beni infungibili, dal 16 aprile al 7 maggio 2021.

La procedura si svolge utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Pisa [codice NUTS ITI 17]

CIG 8840101A1D

CUI S80005050507202000019

Il CPV principale è 48161000-4 - Sistema di gestione di biblioteca

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Enrico Martellini, Bibliotecario della Scuola. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la D.ssa Paola Mancini, dipendente della Biblioteca della Scuola.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1 Lettera di invito
- 2 Capitolato Tecnico

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START <https://start.toscana.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione **“chiarimenti”**, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo si provvederà a fornire le risposte.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'art. 76 del Codice, avvengono e si danno per eseguite mediante pubblicazione nell'apposito spazio della piattaforma START. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica/PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione. In assenza di tali comunicazioni, l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sulla piattaforma START di cui sopra, nell'area riservata alla procedura.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- 1 Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- 2 Selezionare la gara di interesse
- 3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana per la Scuola Normale Superiore utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal

sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

4. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura, entro e non oltre le **ore 12:00 del 22/11/2021** gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui ai successivi § 15, 16 e 17.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come utilizzare la piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 081.0084010, o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.

5. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

La Scuola Normale ha necessità di affidare il Servizio SaaS di manutenzione e supporto della piattaforma per la gestione automatizzata delle attività della Biblioteca e del Discovery Tool per un periodo di tre anni rinnovabile eventualmente per ulteriori due anni.

Le specifiche tecniche dell'appalto sono descritte dettagliatamente nel capitolato tecnico.

Nell'appalto è compreso anche un Piano di migrazione ed implementazione propedeutico al servizio SaaS di manutenzione e supporto della piattaforma di cui al primo capoverso

La base d'asta per il triennio corrisponde a € 345.840,00, oltre IVA. I costi della manodopera, ricompresi nella suddetta cifra, sono stimati per € 17.292,00.

5.1 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare** il contratto alle medesime condizioni, per ulteriori eventuali 2 (due) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 prima della scadenza del contratto originario.

L'importo totale stimato per l'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, è di € 576.400,00 oltre I.V.A., inclusivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del Codice, se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. In particolare, sono consentite le integrazioni contrattuali rientranti nell'economia derivante dai ribassi d'asta delle imprese aggiudicatarie.

La Stazione Appaltante può chiedere l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della stipula dello stesso, nei casi e alle condizioni indicate all'art. 32 comma 8 del Codice.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all' art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti di cui all' art. 80 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui al successivo § 15.2, reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) c bis) e c ter) del Codice, il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria

integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. f-bis), f-ter) così come da modifica apportata al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dovrà essere dichiarato all'interno del Modello **"Integrazione al DGUE"**, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo § 15.2.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei paragrafi seguenti.

8.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta una dichiarazione conforme alla normativa e modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale sarà dichiarato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente all'interno del DGUE parte IV sezione A di cui al successivo § 15.2, reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START (l'indicazione dell'iscrizione alla Camera di C.I.A.A. si trova anche nella domanda di partecipazione del form on line di cui al § 15.1).

8.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per questa procedura non sono previsti requisiti di capacità tecnico-professionale.

8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al § 8.1 "Requisiti di Idoneità" devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al § 8.1 "Requisiti di Idoneità" deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

9. AVVALIMENTO

Per questa procedura non è previsto l'avvalimento, perché non sono previsti requisiti di capacità tecnico-professionale.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa percentuale rispetto all'importo complessivo del contratto. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, come derogato dall'art. 49 co. 1 lett. a) primo periodo, della Legge n. 108/2021, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'Appalto, come segue:

Base d'asta	CIG	Importo garanzia
€ 345.840,00,00	8840101A1D	€ 6.916,00

Schema 1 – Importi per garanzia provvisoria

- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante (€2.000 dal 01/07/2020) di cui all' art. 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii.), in contanti, oppure **con bonifico**, oppure in assegni circolari, oppure con versamento presso l'istituto tesoriere della Scuola Normale i cui estremi di conto corrente sono i seguenti: BPM S.p.A. - Piazza Dante, 1 - 56126 Pisa

IBAN: IT 06 A 05034 14011 000000606060

BIC/SWIFT: BAPPIT22XXX

Le cifre indicate in Schema 1 devono essere esattamente corrisposte alla Scuola; pertanto, le eventuali **commissioni per bonifici sono a carico del mittente**. In caso di non aggiudicazione, l'importo sarà restituito per intero ed è pertanto richiesto che nella **causale del bonifico vengano indicati: l'oggetto della gara, il CIG di riferimento e l'Iban a cui rimettere la cifra di cui allo schema 1 per l'importo totale**.

Agli **OPERATORI ESTERI** che non possono costituire apposita polizza fideiussoria suggeriamo di effettuare bonifico bancario sul **conto IT 06 A 05034 14011 000000606060** intestato alla Scuola Normale Superiore con causale “Cauzione provvisoria – Gara Servizio Saas”- CIG: 8840101A1D”.

As for **Foreign economic operators**, since they cannot stipulate a guarantee policy, we suggest to proceed by a bank transfer to the Scuola Normale Superiore's bank account (nr. **IT 06 A 05034 14011 000000606060**, as in the above letter b) with the following reason: “Temporary deposit for Saas Service Tender” – CIG 8840101A1D

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) **avere validità di almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo). In caso di operatore economico straniero, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata secondo la normativa vigente nel Paese di provenienza.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all' art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, consultabile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020?inheritRedirect=true&redirect=%2Fconsulta-i-documenti%3Fq%3D%26year%3D119139%26type%3D119160%26sort%3Dddm_Dataclu0_String_sortable_ e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto per il CIG: 8840101A1D è di € 70,00.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Per gli **OPERATORI ESTERI**, ricordiamo innanzitutto di accedere al sito dell'ANAC e registrarsi con il profilo contribuente [Registrazione e Profilazione Utenti](#); flaggando l'opzione operatore estero: alcuni campi (es. il codice fiscale) non saranno bloccanti e non verranno controllati.

Per il pagamento del contributo, sempre dentro il sito dell'ANAC <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> gli operatori economici dovranno accedere all'area PagoPa, che creerà una sorta di avviso di contributo, inserendo il CIG (Codice Identificativo di Gara) e quindi determinando la somma dovuta. Il pagamento potrà essere eseguito con carta di credito. Infine agli operatori sarà rilasciata la ricevuta, che dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa (Busta A) a comprova del pagamento.

Per ogni dubbio o problema, gli operatori economici esteri possono scrivere in inglese all'indirizzo support_center@anticorruzione.it lasciando il loro numero di telefono poiché verranno richiamati, oppure chiamare il numero 800-896936 digitando l'opzione 2 – inglese.

As for Foreign economic operators, first of all we remind to join the ANAC website (www.anticorruzione.it) and sign in with the profile Contribuente (taxpayer) by “Registrazione e Profilazione Utenti”. Choosing the option “OPERATORE ESTERO (Foreign economic operator) some forms in the website (e.g. Italian fiscal code) will be not compulsory.

As for the payment of ANAC tender tax, please follow the link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>, then enter the area named “PagoPA” where you will have to fill the CIG (Codice Identificativo di Gara/ Tender Identification Code). The system will generate a tax notice which will determine the exact amount to be paid. Credit cards are allowed for payment.

A payment receipt will be generated by the system; this receipt must be uploaded into the administrative papers (BUSTA A) to prove the payment of ANAC tender tax.

For any further information or doubts, please write an e-mail – in English – to support_center@anticorruzione.it, indicating an international phone number and you will be called back. Otherwise it is possible to call the toll free 800-896936 (Mon-Fri 8 a.m - 6 p.m.), choosing option 2, for English language.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara deve essere inserita nel sistema telematico START **Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** <https://start.toscana.it>, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre **le ore 12:00 del 22/11/2021, redatta in lingua italiana**, la seguente documentazione:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA;
- B) OFFERTA TECNICA;
- C) OFFERTA ECONOMICA.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

N.B. Il concorrente può rinominare i documenti generati da START, “Domanda di partecipazione”, “Offerta tecnica” ed “Offerta Economica”, una volta scaricati sul proprio computer prima di essere reinseriti a sistema.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea o equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all' art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (vale per tutti i file allegati in sede di presentazione dell'offerta)

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

15.1 - Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, come precisato al § 4, deve:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Invio dell'offerta”;
- **Compilare** i form on line:
 - “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente fornisce anche alcune delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al § 15.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel patto di integrità, per quanto ricorrenti ed eventualmente diversamente denominati nell'attuale procedura di gara;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (per la presente gara il "Codice di comportamento" è consultabile al link: <https://www.sns.it/sites/default/files/documenti/08-07-2015/codcompsns.pdf>);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, oppure la visura camerale del concorrente, nel caso in cui dalla stessa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività**

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi come operatore riunito:

- la mandataria deve compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione".
I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell'operatore riunito devono essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":
 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a ciascun membro dell'operatore riunito;
 2. le parti delle prestazioni e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ciascun membro dell'operatore riunito;
 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito deve firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, reti di impresa, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, e dello STATUTO, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art.

48 commi 12 e 13, del Codice, in originale in formato elettronico e firmato digitalmente o mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio;

- Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è **soggetta all'imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Scuola Normale Superiore C.F. 80005050507)
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZZ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara Servizio Saas).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio copia informatica dell'F23.

Gli **OPERATORI ESTERI** non sono soggetti all'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione poiché essa è dovuta per gli atti e i documenti che si sono formati nello Stato italiano ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II in base all'art.2 comma 1 del DPR 642/1972.

Foreign economic operators **are not supposed to pay stamp duty tax** for the application form. Stamp duty tax is required only for legal documents formed in Italy and “in caso d'uso” (i.e. if needed

for further use) only for those documents specifically mentioned in Part II, according to art. 2, comma 1 D.P.R. (President of the Republic Decree) nr. 642/1972.

15.2 - Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” (ESPD) e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma START.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

A cura dell’Amministrazione.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Nella sezione A, devono essere rese le dichiarazioni inerenti la forma della partecipazione alla procedura di gara.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) o c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice il DGUE deve essere rispettivamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice deve rendere utilizzando l’apposito Modello **A.2.1 “SCHEDA CONSORZIATA”**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello deve, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Non può essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 110, comma 5, del Codice.

L’inserimento su START dei DGUE e del modello **A.2.1 “SCHEDA CONSORZIATA”**, compilati e firmati, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice deve essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura di gara come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o scansione della copia autentica dell’originale cartaceo del CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Per le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) può essere utilizzato il **modello A.2.2. – scheda avvalimento art. 89**, messo a disposizione sulla piattaforma start dall'amministrazione.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 7 (Requisiti Generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Le imprese che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 110 commi 4 e 5 del Codice dei Contratti pubblici (concordato preventivo con continuità aziendale) possono partecipare alla procedura di affidamento alle condizioni ivi previste, compilando il DGUE, sezione C, lett. d) parte III.

Potranno inserire tutte le informazioni necessarie (estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare) nella sezione "Altra documentazione amministrativa" nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico

Ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Tuttavia, in caso di avvalimento per le imprese che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 110, commi 4 e 6 del Codice dei Contratti pubblici (così come dichiarato nel relativo DGUE), l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.3, "SCHEMA AVVALIMENTO ART. 110"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali** dell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "SCHEMA DI AVVALIMENTO – ART. 110" compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico

partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110 del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al § 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, (per la presente procedura **NON DEVE ESSERE COMPILATI**);
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (per la presente procedura **NON DEVE ESSERE COMPILATI**);
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, (per la presente procedura **NON DEVE ESSERE COMPILATI**).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nel corso dell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Gli OPERATORI ESTERI possono compilare il DGUE in versione inglese, al posto di quello in versione italiana, come redatto dalla Commissione Europea e allegato alla documentazione amministrativa su Start.

Foreign Economic Operators can fill in the English version of DGUE (ESPD in English) instead of that one in Italian, as drawn by European Commission and attached to administrative doc in Start.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente con sede principale o secondaria sul territorio italiano rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1 indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 2 dichiara di non aver effettuato false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, ai sensi dell'art. 80, co. 1 – lett. b-bis);
- 3 di non essere incorso in significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno (art. 80 co.5 – lett. c-ter);
- 4 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 co.5 – lett. c-quater);
- 5 dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiera, ai sensi dell'art. 80, co. 5 – lett. f-bis);
- 6 dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co.5, lett f-ter). Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 7 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all' art. 7 del medesimo decreto legislativo;
- 8 qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia integrale, o di parte di essa, della documentazione contenuta nell'offerta tecnica.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 2 a 8, potranno essere rese attraverso il modulo “Integrazione al DGUE”, debitamente compilato e sottoscritto dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Gli OPERATORI ESTERI, con nessuna sede in Italia, non sono tenuti alla compilazione delle dichiarazioni integrative.

Foreign Economic Operators, with no Italian headquarters – head office or branch – are not requested to submit “dichiarazioni integrative” as mentioned in this article.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1 il documento attestante **la garanzia provvisoria** (oppure in alternativa, numero copia contabile del bonifico bancario a favore della Scuola Normale) **con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice

- 2 per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3 la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 4 la ricevuta del pagamento (F23) dell'imposta di bollo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo.

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B- OFFERTA TECNICA

La Busta B contiene l'Offerta tecnica. All'offerta tecnica si assegna un massimo di 80 punti.

Il punteggio tecnico sarà attribuito sulla base dei criteri specificati nella **Tabella n. 1 - Criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica** (cfr. § 18) e l'offerta tecnica, redatta in **lingua italiana**, dovrà descrivere in maniera esaustiva gli elementi che saranno oggetto di valutazione.

In particolare, la relazione dovrà essere suddivisa in capitoli che riflettano l'articolazione degli argomenti prevista all'art. 2 del capitolato, descrivendo tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità richieste, nonché le caratteristiche e le funzionalità facoltative di cui alla tabella B dei criteri di valutazione. Nella relazione potranno essere descritte eventuali funzionalità aggiuntive, che saranno valutate come indicato dalla tabella A. La relazione dovrà avere una lunghezza preferibilmente massima di 100 facciate, di cui non più di 20 dedicate alla descrizione delle funzionalità aggiuntive di cui al punto precedente.

Al documento andrà anteposto un indice completo di quanto in esso contenuto e a seguire, dovranno essere indicate le credenziali per l'accesso all'ambiente di test e alla manualistica. Le credenziali dovranno avere una durata di almeno 180 giorni, decorrenti dalla data prevista per l'apertura delle offerte.

Si rammenta che, in relazione al criterio 1, voce A, della tabella B ("Maturità del prodotto per il mercato italiano"), la relazione dovrà contenere un elenco delle installazioni italiane in produzione al momento della presentazione dell'offerta, indicando per ciascuna il nome e la tipologia di ente e i formati supportati per i record bibliografici.

N.B.: Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, deve essere contenuto nella relazione tecnica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica, si assegneranno un massimo di 20 punti. L'offerta economica deve essere formulata, **a pena di esclusione**, con le seguenti modalità previste:

- compilazione del ***form on line*** generato automaticamente dalla piattaforma START “**Offerta economica**” e sua presentazione, in cui l’offerta deve essere espressa come percentuale unica di ribasso, con n° due cifre decimali, rispetto all’importo di **€ 345.840,00**, al netto dell’IVA e/o altre imposte e contributi di legge e degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale.

- **indicazione dei costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice (si veda § 5 del presente disciplinare per la stima della stazione appaltante), che costituiscono un di cui dell’offerta economica; **l’indicazione pari € 0,00 comporta l’esclusione dalla procedura.**

- **oneri della sicurezza afferenti l’impresa**, ai sensi del comma 10 dell’art.95 del D.lgs 50/2016, che costituiscono un di cui dell’offerta economica, **l’indicazione pari € 0,00 comporta l’esclusione dalla procedura.**

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al § 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiore all’importo a base d’asta.

Di seguito sono specificati i contenuti, le modalità di redazione e presentazione del form on line “Offerta economica”.

Per presentare l’**Offerta Economica**, il concorrente deve:

- **Accedere** allo spazio dedicato sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on line* inserendo i dati sopra indicati;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento PDF “Offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento PDF “Offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
- **Inserire** nell’apposito spazio previsto dal sistema il documento PDF “Offerta economica” firmato digitalmente.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del Codice, art. 95, comma 2.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta tecnica e Offerta economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01). Non verranno effettuati arrotondamenti nei calcoli intermedi, ma solo nell’attribuzione dei punteggi finali per ciascun criterio.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio identificato con la lettera D è il “**Punteggio discrezionale**”, vale a dire il punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Il punteggio identificato con la lettera T è il “**Punteggio tabellare**”, vale a dire il punteggio fisso e predefinito che sarà attribuito o non attribuito, in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio è assegnato sugli aspetti evidenziati nelle tabelle seguenti, e sulla complessiva qualità, efficacia e semplicità d'uso, valutata anche per mezzo dell'ambiente di test che dovrà essere messo a disposizione con l'offerta tecnica. L'ambiente di test dovrà essere fornito sia per il gestionale, sia per il discovery (backoffice e interfaccia utente) e dovrà essere consentito l'accesso anche alla manualistica. Gli account di test forniti dovranno essere provvisti delle autorizzazioni necessarie a verificare tutte le funzionalità e gli aspetti indicati nel capitolato e nel disciplinare.

Si richiede pertanto che le credenziali e le password per l'ambiente di test e la manualistica siano poste all'inizio della relazione tecnica. La mancanza delle indicazioni per raggiungere l'ambiente di test e la manualistica e/o la mancanza delle autorizzazioni per la verifica delle funzionalità comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche e pertanto l'esclusione dalla procedura di gara.

18.1. Modalità di attribuzione dei punteggi

Tabella A - Funzionalità richieste dal capitolato ed eventuali funzionalità aggiuntive proposte dal concorrente nell'offerta tecnica (max 65,00)

Funzionalità	Tipo di punteggio	Punteggio massimo
Voce A: Requisiti di carattere generale (max 15,00 punti; soglia di sbarramento: 10,5 punti)		
1. Infrastruttura, integrazione, autenticazione e web services (capitolato punti 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6)	D	7
2. Indice centrale (capitolato punto 2.1.3)	D	3
3. Sicurezza, manutenzione e aggiornamento (capitolato punti 2.1.2 e 2.1.7)	D	3
4. Servizio di assistenza, prospettive di sviluppo e collaborazione (capitolato punti 2.1.8 e 2.1.9)	D	2
Voce B: Library Service Platform (max 40,00 punti; soglia di sbarramento: 28 punti)		
1. Architettura, Ricerca e gestione dei metadati	D	4

	(capitolato punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.12, 2.2.13)		
2.	Catalogazione (capitolato punto 2.2.3)	D	10
3.	Acquisizioni (capitolato punto 2.2.4)	D	4
4.	Circolazione, ILL e DD e Course reading (capitolato punti 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7)	D	4
5.	Gestione utenti (capitolato punto 2.2.8)	D	2
6.	Gestione delle risorse elettroniche (capitolato punto 2.2.9)	D	5
7.	Gestione delle risorse digitali (capitolato punto 2.2.10)	D	9
8.	Reportistica (capitolato punto 2.2.11)	D	2
Voce C: Discovery (capitolato punto 2.3) (max 10,00 punti; soglia di sbarramento: 7 punti)			
1.	Configurazione e personalizzazione	D	5
2.	Servizi per gli utenti e qualità dell'interfaccia, sia dal punto di vista dell'efficacia sia dal punto di vista dell'usabilità	D	5

Tabella B - Caratteristiche e funzionalità facoltative (max 15)

Funzionalità	Tipo di punteggio	Punteggio massimo
Voce A: Requisiti di carattere generale (max 8 punti)		
1. Maturità del prodotto per il mercato italiano L'offerta tecnica dovrà descrivere l'esperienza maturata nel mercato italiano e dovrà fornire l'elenco delle installazioni italiane in produzione alla data di presentazione dell'offerta, indicando per ciascuna i formati utilizzati per i record bibliografici (Unimarc, MARC21, ecc.) e il nome e tipologia dell'ente. Nella valutazione verrà data preferenza alle realtà universitarie e al formato UNIMARC..	D	5
2. Possesso di almeno una certificazione per la cybersecurity	T	1

3. Possibilità di attivare le funzioni di gestione e configurazione del discovery tool come parti integranti del sistema gestionale, anziché come ambiente di backoffice separato.	T	1
4. Nel servizio di assistenza, possibilità di accedere alle richieste di supporto formulate da altre istituzioni e rese pubbliche, e alla loro risoluzione, in modo da permettere un'analisi e una risoluzione di problemi analoghi in tempi più brevi da parte del personale addetto dell'istituzione	T	1
Voce B: Library Service Platform (max 4 punti)		
1. Possibilità di colloquio del LSP con l'indice SBN e livello di certificazione conseguita	D	2
2. Nell'editor di catalogazione, possibilità di lavorare in modalità split screen, ovvero di visualizzare ed editare due record contemporaneamente, uno accanto all'altro	T	1
3. Funzionalità avanzate per l'importazione di record bibliografici: <ul style="list-style-type: none"> • importazione con creazione contestuale di copie fisiche, elettroniche e digitali; • creazione di regole per il merge dei record importati con quelli già presenti; • possibilità di convertire automaticamente i record importati dal formato MARC21 a Unimarc, e viceversa 	D	1
Voce C: Discovery (max 3 punti)		
1. Possibilità di integrazione del discovery con la piattaforma IRIS (prodotta da Cineca) per la gestione dell'anagrafe della ricerca e del repository istituzionale, in modo che i prodotti della ricerca dell'ente siano ricercabili nel catalogo, con accesso al relativo testo pieno, ove disponibile	T	2
2. Possibilità per il singolo utente di personalizzare i risultati provenienti dall'indice centrale, ad es. in base alle discipline di interesse e alla data di pubblicazione	T	0,5
3. Disponibilità di una funzione di “scorrimento virtuale” (virtual browse) che consenta, partendo dal record di una risorsa fisica, di visualizzare le pubblicazioni collocate accanto ad essa sullo scaffale	T	0,5

Tabella n. 1 - criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

- **Modalità di attribuzione dei punteggi Discrezionali**

Nella valutazione dell'offerta tecnica, in relazione ai criteri (o sub criteri) qualitativi, con attribuzione di punteggio discrezionale, ogni commissario attribuisce un coefficiente tra 0 e 1, come indicato nella tabella sottostante. Si procederà quindi alla media dei coefficienti attribuiti dai commissari, che sarà moltiplicata

per il punteggio massimo previsto per il relativo criterio/sub criterio. In caso di più sub-criteri, la somma dei punteggi dei sub-criteri andrà a determinare il punteggio complessivo del relativo criterio.

<i>Valutazione</i>	<i>Coefficiente di valutazione</i>
Inesistente	0,00
Quasi inesistente	0,10
Gravemente insufficiente	0,20
Insufficiente	0,30
Scarso	0,40
Mediocre	0,50
Quasi sufficiente	0,60
Sufficiente	0,70
Buono	0,80
Ottimo	0,90
Eccellente	1,00

Tabella n. 2 – Coefficienti di valutazione

Per la media di ciascun criterio si applicherà il criterio dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale, per eccesso o difetto ($0,005=0,01$).

- **Modalità di attribuzione dei punteggi Tabellari**

Verranno attribuiti i punteggi in base alla tabella punteggi indicata per ciascun criterio, per cui se l’offerta tecnica coincide con il requisito richiesto, il concorrente otterrà il massimo punteggio; se non coincide, il concorrente otterrà zero. Non saranno assegnati punteggi intermedi.

I valori si dovranno evincere dalla relazione tecnica che il concorrente allegherà.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: come indicato in tabella A, sono previste delle soglie di sbarramento relative ad alcuni criteri. Pertanto, il concorrente che non raggiungerà tale punteggio minimo verrà escluso e non si procederà alla valutazione dei criteri successivi.

18.2 Riparametrazione dei punteggi ottenuti sull’offerta tecnica

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica raggiunga il punteggio massimo di 80 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi, attribuendo 80 punti all’offerta risultata migliore (quella con punteggio più alto) e proporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte secondo la seguente formula:

$$CT(a) = C(a)/C_{max} * 80$$

dove:

$CT(a)$ = valutazione riparametrata per l’offerta tecnica del concorrente (a);

$C(a)$ = punteggio complessivo di valutazione dell’offerta tecnica del concorrente (a)

C_{max} = maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche prima della riparametrazione.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica deve essere espressa indicando il ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta. La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando il metodo bilineare, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a due decimali, utilizzando la seguente formula:

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq Asoglia) = X * (A_i / Asoglia)$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$$

dove:

C_i = Coefficiente attribuita al concorrente -iesimo

A_i = Ribasso percentuale del concorrente -iesimo

$Asoglia$ = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = Valore del ribasso più conveniente

Il coefficiente C_i ottenuto per ciascun concorrente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche, in base a quanto illustrato sopra.

La valutazione delle offerte economiche avverrà in automatico sul sistema telematico START. Il punteggio totale di ciascun concorrente sarà dato dalla somma tra il punteggio tecnico e quello economico, calcolati come sopra indicato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **23/11/2021 ore 11:00** presso l'edificio della Scuola Normale denominato "Il Castelletto" ubicato in Via del Castelletto 11 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Se, a causa del permanere della situazione di emergenza Covid -19, non ci fossero le condizioni di sicurezza o organizzative per una seduta in presenza, si procederà con seduta virtuale mediante videoconferenza nel medesimo giorno ed orario; gli operatori verranno tempestivamente e opportunamente avvisati per permetterne la più ampia partecipazione.

Il RUP o apposito seggio di gara o ufficio competente aprirà le buste amministrative seguendo l'ordine proposto da START delle imprese; la seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti nella seduta stessa o a mezzo della piattaforma START almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire le buste amministrative pervenute telematicamente e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente § 14.

Il RUP adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte e per garantire la relativa conservazione, specifica che la documentazione dei concorrenti pervenuta tramite la piattaforma START è firmata digitalmente e risulta pertanto immodificabile.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21.APERTURA DELLE BUSTA B e C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

All'esito della valutazione sulla documentazione amministrativa effettuata dal seggio di gara che condivide con il RUP, in seduta pubblica il seggio, in supporto alla Commissione giudicatrice, apre le buste contenenti le offerte tecniche; ne verifica formalmente il contenuto e la corretta sottoscrizione, dopo di che le rende disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, ai fini della loro valutazione. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione del punteggio totale secondo quanto indicato al precedente § 18.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. L'offerta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto agli importi delle basi d'asta.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

La piattaforma START procederà al calcolo automatico del punteggio riferito alla offerta economica e formulerà una graduatoria. Sarà pertanto possibile procedere ai sensi di quanto previsto al § 23. Qualora

individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al § 22.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di **esclusione**, da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. In caso fossero necessarie valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire apposito incarico.

Nel caso di applicazione dell'art. 97 comma 3, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, per quanto concerne la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione diversi dal prezzo, si considera il valore **risultante prima della riparametrazione** di cui al precedente § 18.2.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o di altri esperti incaricati all'uopo, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del seguente § 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria, sui requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

In particolare, l'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi/forniture effettuate a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione di "buon esito" rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;

- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica;
- relativamente al primo in graduatoria, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art.89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori, la Stazione Appaltante provvede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si applica inoltre l'art. 105 co. 12 del Codice.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e ss.mm.ii.), la Scuola Normale Superiore informa che:

- titolare del trattamento dei dati è la Scuola Normale Superiore, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, pec: protocollo@pec.sns.it, tel. 050509111; sono autorizzati al trattamento il responsabile del procedimento della singola procedura come indicato in questo documento nonché i dipendenti del Gestore del Sistema e della Scuola Normale Superiore assegnati alle strutture interessate al presente affidamento. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Scuola Normale Superiore

- il trattamento di tutti i dati e informazioni fornite dall'appaltatore per la presentazione dell'offerta e per il perfezionamento dell'affidamento verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- i dati forniti dall'appaltatore sono acquisiti, oltre che per il perfezionamento dell'affidamento, anche ai fini dell'esecuzione della relativa prestazione, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; basi giuridiche del trattamento è, pertanto, l'art. 6, lett. b), c) ed e), del Reg. UE 679/2016;
- i suddetti dati vengono, oltre che protocollati, conservati sulla piattaforma START della Regione Toscana nonché su cartelle condivise nell'ambito del Servizio Acquisti su server della Scuola siti in Pisa e restano conservati per il periodo di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, fatti salvi gli obblighi di conservazione a tempo indeterminato legati alla trasparenza e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione;
- l'accesso alle suddette cartelle è consentito al solo personale del Servizio all'uopo istruito;
- i dati forniti dall'appaltatore potranno essere comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di organi di valutazione e/o di verifica o collaudo che potranno essere di volta in volta costituite, nonché ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice., dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- l'interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. UE 679/2016 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE 679/2016), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative formative ed eventi culturali della Scuola.
- Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare o al Responsabile interno, scrivendo a privacy@sns.it; gli interessati possono, altresì, contattare il Responsabile della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e all'esercizio dei diritti: dpo@sns.it;

- qualora l'interessato ritenga che i propri diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, il medesimo ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Reg. UE 679/2016.